

ADRIABROKER SRL
POLICY DI WHISTLEBLOWING

INDICE

PREMESSA	pag. 1
SCOPO	pag. 2
1 SEGNALAZIONI	pag. 2
1.1 SEGNALANTE	pag. 2
1.2 TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI	pag. 3
1.3 CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI	pag. 5
1.4 GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	pag. 6
2 FORME DI TUTELA	pag. 7
2.1 GARANZIA DI RISERVATEZZA	pag. 7
2.2 PROTEZIONE DEI DATI	pag. 8
2.3 DIVIETO DI RITORSIONE	pag. 8
3 REPORTING	pag. 8

PREMESSA

ADRIABROKER SRL opera nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, equità e correttezza di comportamento.

In tale ottica, Adriabroker Srl ha adottato la presente Policy di Whistleblowing, volta, da un lato, *“a favorire una cultura della buona comunicazione e della responsabilità sociale d’impresa all’interno delle organizzazioni”*, dall’altro, a fare in modo che i segnalanti, facendo emergere atti, omissioni o condotte illecite, contribuiscano significativamente al miglioramento della propria organizzazione.

Al fine di agevolare l’invio delle segnalazioni, ADRIABROKER SRL rende disponibili alcuni canali di trasmissione come descritti al successivo paragrafo 1.2, che consentono l’inoltro delle segnalazioni sia in forma scritta sia in forma orale.

Tali canali mirano a garantire la riservatezza del segnalante, tutelandone l’anonimato e prevedendo la protezione da qualsiasi azione ritorsiva. Tutte le comunicazioni sono protette e riservate e gestite dall’Organismo deputato al controllo e alla gestione delle segnalazioni, individuato ad hoc dal Consiglio d’Amministrazione di Adriabroker Srl e a al quale la Società ha affidato il compito di trattare le segnalazioni.

La decisione se sottoscrivere la segnalazione è personale. Qualora la stessa sia sottoscritta, consentirà agli organismi preposti alle verifiche di contattare il segnalante per acquisire e chiarire tutti i possibili elementi aggiuntivi, in modo da poter rendere le verifiche potenzialmente più rapide ed efficaci. Sull'identità del segnalante sarà garantita la massima riservatezza, sempre nel rispetto della legge.

SCOPO

Scopo della presente procedura è descrivere il sistema di inoltro e gestione delle segnalazioni riguardanti violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'UE che ledono l'interesse pubblico o della Società.

PROCEDURA

1. GESTORE DEL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE

Le attività di ricezione, gestione e trattamento delle segnalazioni sono affidate ad un Organismo Monocratico esterno, caratterizzato da autonomia e competenza specifica, al fine di garantire una maggiore indipendenza ed imparzialità e denominato GESTORE DEL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE.

Adriabroker ha affidato la gestione del canale interno di segnalazione a:

Avv. Giorgia Camerata, con Studio ad Ancona, Corso G. Mazzini 107, tel. 07154955.

1. SEGNALAZIONI

1.1 SEGNALANTE

Il segnalante è la persona fisica che effettua la segnalazione di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo presente o passato e, in particolare:

- Lavoratori subordinati
- Lavoratori autonomi
- Liberi professionisti e consulenti
- Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti
- Azionisti (persone fisiche)

Per tutti i suddetti soggetti, l'applicazione è prevista anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.

- Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto
- Fornitori, sub-fornitori e partner commerciali e dipendenti o collaboratori degli stessi

- Clienti

1.2 TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI

ADRIABROKER SRL mette a disposizione I seguenti canali alternativi per le Segnalazioni, che possono essere trasmesse (con le garanzie e le tutele descritte al successivo paragrafo 2):

- 1) in forma scritta, tramite posta ordinaria, all'indirizzo: ADRIABROKER SRL- WHITBLEWING PRESSO AVV. GIORGIA CAMERATA, CORSO G. MAZZINI 107, 60121 ANCONA. E' necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "RISERVATA AL GESTORE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO";
- 2) in forma orale nel corso di un apposito incontro con il GESTORE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE, richiedendo l'incontro con l'Avv. Giorgia Camerata, mediante chiamata al numero 07154955. Previo consenso del Segnalante, la segnalazione orale può essere documentata a cura del GESTORE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE mediante verbale. In caso di verbale, il segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Qualora nella Segnalazione il Segnalante abbia comunicato i propri dati di contatto, egli verrà informato della avvenuta ricezione della Segnalazione, e potrà ricevere messaggi e informazioni dal GESTORE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO.

Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto interno diverso da quello individuato e autorizzato dall'amministrazione quale Gestore del Canale Interno di Segnalazione, laddove il segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata "segnalazione whistleblowing" e deve essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al GESTORE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Si precisa, inoltre, che nel rispetto delle prescrizioni di legge in materia di Whistleblowing:

1. tutti i canali di segnalazione sopra indicati dovranno garantire:
 - l'accesso alle segnalazioni solo da parte del personale autorizzato:
 - la riservatezza del segnalante, del segnalato, del facilitatore e del contenuto della

- segnalazione e della relativa documentazione;
 - la tutela dei dati personali;
 - l'adeguata protezione da atti ritorsivi e/o discriminatori;
2. le segnalazioni potranno essere realizzate in forma anonima, purché sufficientemente circostanziate e tali da consentire gli accertamenti del caso;
 3. la segnalazione è oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte del GESTORE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO. È fatto assoluto divieto da parte dei soggetti incaricati a ricevere la posta cartacea del GESTORE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO di aprire la corrispondenza medesima, pena l'applicazione di una sanzione disciplinare.

La persona segnalante può, inoltre, effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- b) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) attiva un canale di segnalazione esterna a partire dal suo sito internet.

La persona segnalante può inoltre effettuare una segnalazione pubblica. La persona che effettua una segnalazione pubblica gode della protezione prevista dalla legge per le segnalazioni interne ed esterne se al momento della divulgazione pubblica:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle

specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

1.3 CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

ADRIABROKER SRL è una microimpresa, priva di dipendenti e operante nel settore assicurativo e pertanto soggetta, in particolare, al disposto di cui all'art.2, comma 1, lettera q), numero 2) e art. 2, comma 1, lettera a), numeri 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 24/2023 in materia di Whistleblowing.

OGGETTO DI SEGNALAZIONE SONO LE VIOLAZIONI DEL DIRITTO UE E DELLA NORMATIVA NAZIONALE DI RECEPIMENTO e in particolare: Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato) (art. 2, co. 1, lett. a) n. 3) Atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (art. 2, co. 1, lett. a) n. 4) Atti o omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (art. 2, co. 1, lett. a) n. 5) Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di cui ai n. 3, 4 e 5 sopra indicati (art. 2, co. 1, lett. a) n. 6).

POSSONO ESSERE OGGETTO DI SEGNALAZIONE, DIVULGAZIONE PUBBLICA O DENUNCIA anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni (si pensi, ad esempio, all'occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione).

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI SEGNALAZIONE, DIVULGAZIONE PUBBLICA O DENUNCIA le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero

inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto.

Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni.

E' necessario che risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, chi gestisce le segnalazioni può chiedere elementi integrativi al segnalante.

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.

Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate alle segnalazioni ordinarie e trattate consequenzialmente in conformità a quanto previsto nella presente policy.

1.4 GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

IL GESTORE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO effettua le opportune verifiche sui fatti segnalati nel minor tempo possibile e nel rispetto della completezza, accuratezza e oggettività delle attività istruttorie.

Ricevuta la segnalazione, il GESTORE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO la annota in un apposito registro delle segnalazioni, accessibile solo allo stesso e rilascia alla persona segnalante il relativo avviso di ricevimento entro sette giorni dalla data di ricezione.

Il registro riporta le seguenti informazioni, ove applicabili: a) data e modalità di ricezione; b) nominativo del Segnalante (ove comunicato) e codice numerico attribuito alla segnalazione; c) data dell'avviso di ricevimento trasmesso al segnalante; d) data del riscontro fornito al segnalante.

Il GESTORE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può chiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni.

Entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, Il GESTORE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO fornisce riscontro al segnalante circa la presa in carico della segnalazione, le eventuali azioni già poste in essere, le eventuali richieste di approfondimento, la risoluzione della segnalazione e la chiusura della stessa. Nella comunicazione devono essere indicate le azioni intraprese o i motivi che hanno supportato la decisione di non intraprendere alcuna azione.

Per ciascuna Segnalazione, il GESTORE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO crea un apposito fascicolo, custodito presso di sé, nel quale viene conservata la documentazione raccolta in relazione alla Segnalazione, anche nel corso della fase istruttoria, ivi compresi i verbali relativi a eventuali audizioni di persone che possano essere informate dei fatti.

Il Registro delle Segnalazioni nonché la documentazione originale delle stesse e dell'istruttoria sono conservati, in appositi archivi, idonei a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di distruzione accidentale o illegale, perdita, modifica rivelazione e accesso alle informazioni da parte di soggetti non autorizzati.

Anche nei casi in cui il nominativo del Segnalante sia stato comunicato, nella trattazione delle Segnalazioni lo stesso nominativo viene sempre separato dal contenuto della Segnalazione e sostituito con il codice numerico attribuito in fase di prima annotazione nel Registro.

2. FORME DI TUTELA

2.1 GARANZIA DI RISERVATEZZA

Adriabroker Srl garantisce la protezione della riservatezza dei segnalanti attraverso le seguenti misure:

- L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni; la protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante;

- La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

2.2 PROTEZIONE DEI DATI

Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato dal GESTORE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO, incaricato dalla Società in qualità di responsabile del trattamento, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.

2.3 DIVIETO DI RITORSIONI

Nel rispetto della legge e al fine di incoraggiare le segnalazioni, ADRIABROKER SRL vieta e sanziona ogni forma di ritorsione o di discriminazione nei confronti di chiunque abbia effettuato una Segnalazione (come di chiunque abbia collaborato ad accertare i fatti segnalati), a prescindere che la Segnalazione si sia poi rivelata fondata o meno.

3. REPORTING

Il GESTORE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO, entro il 31 dicembre di ciascun anno, trasmette al Consiglio di Amministrazione e agli eventuali Organi di Controllo della Società una relazione in merito a tutte le Segnalazioni pervenute nell'anno e allo stato delle medesime.